

*No all'assegno di divorzio se l'ex moglie ha un nuovo compagno.
La legge n. 76 del 2016 lo conferma*

Trib. Roma, sez. I civ., sentenza 7 luglio 2017. Pres. Franca Mangano, rel. Monica Velletti.

Divorzio – Formazione di una famiglia di fatto da parte dell'ex coniuge – Diritto all'assegno di divorzio – Esclusione – Legge n. 76 del 2016 – Diritto del convivente agli alimenti – Elemento rafforzativo della esclusione del diritto all'assegno divorzile

L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo. L'entrata in vigore della nuova disciplina delle convivenze, contenuta nel comma 65 dell'art. 1 della l.n. 76/2016, prevedendo che sul convivente more uxorio gravi eventuale onere per gli alimenti a favore del convivente che cessata la convivenza versò in stato di bisogno, è indice che rafforza la rilevanza della convivenza more uxorio, come causa interruttiva della solidarietà post coniugale. Il riconoscimento di diritti in capo al convivente, nei confronti dell'altro, in caso di cessazione della convivenza è ulteriore elemento ermeneutico a sostegno del venir meno degli obblighi di mantenimento gravanti sull'ex coniuge, poiché diversamente argomentando l'ex coniuge, beneficiario dell'assegno, potrebbe avere diritto a sostegno economico sia dall'ex coniuge sia dall'ex convivente (seppure con la diversa ampiezza riconosciuta dal legislatore che prevede assegno divorzile nel primo caso, alimenti nel secondo).

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data ...2015, A A ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con B B, in1968, essendo trascorso il termine di legge previsto dall'udienza presidenziale di separazione personale dei coniugi, omologata in data 18.2.2010, precisando che dall'unione sono nati i figli X il1960 e Y il1973, economicamente autosufficienti. Il ricorrente ha esposto che all'esito della separazione era stato posto a suo carico assegno per il mantenimento della moglie di € 350 mensili, ridotto con accordo sottoscritto tra le parti ad € 100 mensili quando la resistente aveva iniziato a percepire pensione sociale INPS, e che la B dal 2009 aveva intrapreso convivenza *more uxorio* con, trasferendosi definitivamente a convivere presso l'abitazione di quest'ultimo, convivenza ancora in corso. Tanto premesso il ricorrente ha chiesto che venisse revocato l'assegno posto a suo carico per il mantenimento della controparte disponendo che ciascuna parte provvedesse alla proprio mantenimento, con vittoria di spese.

Si è costituita B B aderendo alla domanda della controparte di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo venisse posto a carico della controparte assegno divorzile dell'importo di € 500 mensili e comunque non inferiore ad € 350 mensili, rilevando di avere quale unico reddito la pensione di invalidità di € 350 mensili, e di essere impossibilitata in ragione dell'età a reperire altra occupazione, a fronte della elevata pensione della controparte pari a circa € 1800 mensili, negando di convivere attualmente con il, affermando di avere convissuto con lo stesso in passato ma di essere rimasta a vivere, a titolo di amicizia ed offrendo in cambio assistenza domestica, in una stanza della di lui abitazione; con vittoria di spese.

All'udienza presidenziale del ...2015 sono comparse le parti: il ricorrente ha dichiarato di percepire pensione di circa € 1560 mensili, di essere proprietario della quota di 4/18 di immobile sito ine di essere gravato del costo di locazione di € 200,00 mensili per la casa di abitazione; la resistente di percepire pensione di invalidità di € 350 (oltre € 250 come assegno di mantenimento) di essere proprietaria di 5/16 di abitazione in .. (...) e di vivere nell'abitazione del compagno. Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza, preso atto della convivenza tra la resistente ed il nuovo compagno e della percezione di indennità di invalidità ha revocato con decorrenza dal mese di dicembre 2015 l'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento della controparte.

Alle successive udienze le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il giudice istruttore ha, quindi, riservato la decisione al Collegio, previa rinuncia da parte dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con sentenza non definitiva n. .../2016 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio. Acquisita la documentazione reddituale e patrimoniale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.

Nel merito, essendo stata emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa viene ora alla decisione del Collegio per la definizione della questione concernente la domanda di assegno ai sensi dell'art. 5 l. 898/70 proposta dalla resistente.

Con riferimento alla domanda di assegno divorzile, dalle dichiarazioni della resistente rese all'udienza presidenziale ("...") e dalle risultanze dei certificati anagrafici (certificato di residenza della B dal quale si evince che la stessa risiede nelle abitazione del ... dal ...2009, *cfr.* doc. 7 di parte ricorrente) emerge che la convenuta convive con il ... In merito le affermazioni della resistente tese a disconoscere la permanenza della convivenza *more uxorio* ("con questa persona ora siamo più che altro amici, mentre prima era una vera e propria relazione che va avanti tra alti e bassi") non risultano credibili a fronte della permanenza della coabitazione nello stesso immobile.

In merito deve essere applicata la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo la quale: "*Il diritto all'assegno divorzile non è dovuto per il tempo in cui l'avente diritto instauri con altra persona una convivenza avente caratteri di stabilità e continuità, perché fondata su un progetto di vita comune analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio*" (Cass. n. 25845/2013; Cass. n. 1789/2012; Cass. n. 17195/2011). Gli effetti della convivenza *more uxorio* instaurata dalla parte che formuli domanda di assegno divorzile sono stati considerati ancor più rilevanti da una recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale: "*L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo.*" (Cass. sent. 7.4.2015, n. 6855).

Nel caso di specie risulta accertata l'instaurazione di una convivenza *more uxorio* da parte della B, avente i necessari requisiti di stabilità desumibili dalla durata del rapporto (dal 2009), dalla coabitazione nell'immobile di proprietà del convivente.

Le allegazioni della resistente circa l'impossibilità di mantenere il tenore di vita familiare stante l'insufficienza dei redditi dalla stessa percepiti (pari a circa € 350,00) e le allegate difficoltà economiche del convivente (che sarebbe tenuto a mantenere la prima moglie e a partecipare al mantenimento dei figli maggiorenni ma gravati di difficoltà economiche), non rilevano ai fini dell'accoglimento della domanda di assegno divorzile. In merito il Collegio aderisce all'orientamento della Suprema Corte, che

ritiene superflua ogni indagine sull'incidenza economica della convivenza instaurata dall'avente diritto, poiché la creazione di un nuovo nucleo familiare rescinde ogni connessione con il progetto di vita (e, quindi, con il modello di vita) realizzato con il matrimonio ormai sciolto.

Inoltre, l'entrata in vigore della nuova disciplina delle convivenze, contenuta nel comma 65 dell'art. 1 della l.n. 76/2016, prevedendo che sul convivente *more uxorio* gravi eventuale onere per gli alimenti a favore del convivente che cessata la convivenza versi in stato di bisogno, è indice che rafforza la rilevanza della convivenza *more uxorio*, come causa interruttiva della solidarietà post coniugale. Il riconoscimento di diritti in capo al convivente, nei confronti dell'altro, in caso di cessazione della convivenza è ulteriore elemento ermeneutico a sostegno del venir meno degli obblighi di mantenimento gravanti sull'ex coniuge, poiché diversamente argomentando l'ex coniuge, beneficiario dell'assegno, potrebbe avere diritto a sostegno economico sia dall'ex coniuge sia dall'ex convivente (seppure con la diversa ampiezza riconosciuta dal legislatore che prevede assegno divorzile nel primo caso, alimenti nel secondo).

Per quanto esposto, non occorre compiere alcuna indagine in merito alla consistenza dei redditi della resistente e del suo convivente essendo sufficiente l'instaurazione della convivenza *more uxorio* per far cessare il diritto all'assegno divorzile, a carico dell'altro coniuge. Tali considerazioni escludono, pertanto, la fondatezza della domanda, di assegno divorzile formulata dalla resistente con conferma della revoca dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente come già disposto nei provvedimenti provvisori.

Le ragioni della decisione con accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da A A nei confronti di B B, preso atto che con sentenza non definitiva n. .../2016 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti in ... in data ...1968, così provvede: rigetta la domanda di assegno ai sensi dell'art.5 L.898/70 proposta da B B, con conseguente conferma della revoca dell'assegno posto a carico di ricorrente quale contributo al mantenimento della resistente; compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 7 luglio 2017.

Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Monica Velletti

Il Presidente
dott.ssa Franca Mangano